



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa (CROSETTO)

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

e dal Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2023

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	11
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	15
Disegno di legge	»	20

ONOREVOLI SENATORI. -

Il presente disegno di legge, **agli articoli 1 e 2**, consente al Governo di esercitare le deleghe legislative recate, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [scadente il 27 novembre p.v.], che tecnicamente, ad oggi non è possibile esercitare [Vds., *ultra*], e dall'articolo 9, comma 1, lettere *b), d), e), f), g)* e *h)* della legge n. 119 del 2022, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, scadenti il prossimo 28 agosto 2023. Ciò, anche nella considerazione che le disposizioni delegate relative all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui allo stesso articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *c)* in materia di rimodulazione a 160.000 unità degli organici delle Forze armate, sono in corso di definizione e che, conseguentemente, risulta necessario rendere coerente e completa la revisione dello strumento militare nazionale mediante l'attuazione anche degli altri principi di delega, tra cui si segnalano, a titolo esemplificativo, per rilevanza, quelli relativi alla revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze di specializzazione [Cfr., art. 9, comma 1, lettera *g)*, numeri 1) e 2)], e alla istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato pronta ad intervenire in ausilio della protezione civile, in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare [Cfr., art. 9, comma 1, lettera *d)*].

L'**articolo 3** reca misure in materia di termini legislativi di cui agli articoli 26 e 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, di seguito illustrate.

L'**articolo 1**, in particolare, ha lo scopo di estendere i termini della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante "*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*". La citata disposizione ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi, successivamente estesi a diciotto mesi¹, dalla data di entrata in vigore della legge [27 maggio 2022], un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [comma 15]. Il decreto legislativo in parola è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, **sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13** e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari [comma 16]. La ulteriore proroga si rende necessaria giacché la delega in parola non può essere oggettivamente esercitata dal Governo entro il termine in atto stabilito [27 novembre p.v.], in quanto il neo costituito sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento e le prime associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, in grado di esprimere il parere sullo schema di provvedimento richiesto dall'articolo 9, in atto non esistono e saranno ragionevolmente riconosciute nel corso del primo quadrimestre del 2024. L'iter approvativo del decreto legislativo in questione non può quindi iniziare prima dell'avvenuto riconoscimento della rappresentatività. Peraltro, lo stesso procedimento di riconoscimento della rappresentatività risulta particolarmente

¹ Cfr. l'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 16 dicembre 2022, n. 196.



complesso. Infatti, al 31 dicembre 2023, il Ministero della difesa procederà a valutare la consistenza associativa delle associazioni, rilevando attraverso i propri sistemi informatici i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, unitamente ai dati di forza effettiva complessiva delle singole Forze armate e delle singole Forze di polizia a ordinamento militare. Successivamente (nel caso si accerti la presenza di associazioni che raggiungono il numero minimo di iscritti previsto dall'articolo 13²) tali dati, dopo le opportune verifiche interne e la validazione da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguire, il Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver sentito, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, adotterà il relativo decreto di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Ciò chiarito, l'iter approvativo del decreto delegato discendente dall'attuazione della delega di cui al citato articolo 9, comma 15, potrà proficuamente avviarsi solo a decorrere dalla data di adozione del citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dichiarativo della rappresentatività. In relazione a quanto precede, sussiste pertanto la necessità di estendere l'attuale termine per l'esercizio della delega in parola, prevedendo che il decreto legislativo discendente possa essere adottato entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge e cioè entro il 27 novembre 2024. Tale termine è stato individuato in maniera tale da lasciare il necessario margine di tempo, sia in caso di ritardi tecnici, sempre possibili in seno all'iter di riconoscimento della rappresentatività, sia per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'iter approvativo³ delle norme delegate, che potrebbe rivelarsi particolarmente complesso, nella considerazione che comunque si tratta di disciplinare, ancorché esclusivamente nell'alveo delle attività operative, limitazioni all'esercizio della libertà sindacale.

L'articolo 2 è volto, invece, a rinnovare per ventiquattro mesi, le deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, relativamente ai principi e criteri direttivi ivi contenuti e non esercitati, di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*). L'intervento risulta di fondamentale importanza per il Ministero della difesa poiché consente di adottare provvedimenti di notevole rilevanza per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento. Il rinnovo della delega legislativa della quale si tratta si rende necessario in quanto, oltre alla considerevole complessità tecnica, i decreti legislativi in parola devono essere adottati all'esito di un

² Art. 13. *Rappresentatività* - 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva della Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.

5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte: a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

³ Oltre al concerto di tre diverse Amministrazioni, sono previsti i pareri del Consiglio di Stato, delle associazioni sindacali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.



iter particolarmente complesso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge di cui trattasi, prevede che le disposizioni delegate sono adottate su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il procedimento prevede l'acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d*), *f*), *g*), e *h*) della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, nonché il "sentito" del Consiglio centrale di rappresentanza militare, per le sole materie di competenza. I decreti delegati sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

L'insieme delle sopra rappresentate circostanze supporta pienamente la necessità del disegno di legge che qui si illustra.

L'articolo 3 reca misure in materia di termini legislativi. Con riguardo alla lettera a), come noto, la legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, ai fini, tra l'altro, "dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa" (articolo 26, comma 4). Il termine per l'esercizio di tale delega, originariamente fissato in 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 118 del 2022, è stato successivamente prorogato, ad opera del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, di 4 mesi.

Si segnala che, nelle more dell'esercizio della suddetta delega legislativa, è in corso di adozione la nuova direttiva europea per le energie rinnovabili (c.d. "RED III"), la quale revisiona ulteriormente il *framework* della materia, richiedendo agli Stati membri i conseguenti adeguamenti dell'ordinamento nazionale in sede di attuazione della direttiva medesima. La nuova direttiva, il cui *iter* di approvazione si situa, al momento, nella fase del "trilogo", è destinata a incidere sensibilmente sugli obiettivi quantitativi relativi al contributo delle rinnovabili al 2030 e al 2050, nonché a introdurre disposizioni, particolarmente dibattute – non più nell'*an*, ma senza dubbio nel *quomodo* – per la promozione del ricorso a fonti rinnovabili particolarmente innovative (tra cui, ad esempio, l'idrogeno, oggetto, peraltro, della proposta di direttiva eurounitaria di rifusione della direttiva 2009/73/CE in materia di mercato interno del gas naturale).

Inoltre, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sta partecipando attivamente alla revisione del piano "RepowerEU", nell'ambito del quale si è condivisa l'opportunità di stabilire, nel piano stesso, l'obiettivo di giungere al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili entro l'orizzonte temporale del 30 giugno 2026.

Tali circostanze rendono evidente l'esigenza di una ulteriore proroga per l'adempimento della delega di cui al sopra citato articolo 26, comma 4, che consenta al Governo di disporre dello spazio temporale necessario per tener conto, nell'esercizio della delega stessa, della nuova disciplina eurounitaria in materia di fonti rinnovabili.

Quanto sopra rende altresì evidente come, ad oggi, non possa considerarsi esigenza con carattere di attualità quella della eventuale costituzione di un tavolo di lavoro per la redazione degli schemi di decreti delegati funzionali all'esercizio della delega di cui all'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

Con riguardo alla lettera b), la disposizione è volta a fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla portata del comma 3, dell'articolo 27, con la quale veniva previsto il termine di dieci mesi dalla entrata in vigore della stessa legge, entro il quale doveva essere adottato, da parte del Governo, almeno uno dei



decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, che seppur nato con intento acceleratorio e d'impulso sembra prestarsi anche ad una lettura preclusiva sui termini di esercizio della delega di cui al comma 1, del medesimo articolo, ovvero 24 mesi.

L'intervento, di fatto allinea il termine di adozione per tutti i decreti, che dovranno essere adottati da parte del Governo al fine di semplificare, rendere più efficaci ed efficienti nonché coordinare i controlli sulle attività economiche, a ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. 118.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 ha lo scopo di estendere i termini della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo". La citata disposizione ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi, successivamente estesi a diciotto mesi¹, dalla data di entrata in vigore della legge [27 maggio 2022], un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [comma 15]. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, comportando interventi normativi di natura esclusivamente ordinamentale.

L'articolo 2 è volto a rinnovare, per ventiquattro mesi, le deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, relativamente ai principi e criteri direttivi ivi contenuti e non esercitati, di cui alle lettere b), d), e), f), g) e h).

Al riguardo, si rappresenta che per la complessità e la molteplicità delle materie trattate in sede di delega non è possibile procedere anticipatamente a una attendibile definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle discendenti disposizioni delegate.

In particolare:

- la lettera b) prevede la revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Al riguardo, la quantificazione degli oneri non risulta al momento possibile, poiché essa dipende direttamente dalla scelta degli strumenti ovvero delle modalità di gestione delle eccedenze, al momento non nota;
- la lettera d) prevede l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - stato di guerra o di grave crisi internazionale - e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - casi di calamità o di eventi per i quali può essere dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale - ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale. Si tratta di personale solo potenzialmente richiamabile su base volontaria per le esigenze indicate. Con riferimento alla definizione degli effetti finanziari, la quantificazione dei relativi oneri non risulta al momento possibile, poiché essa dipende dalla misura effettiva del contingente di personale richiamabile e dalla relativa ripartizione tra le diverse categorie di personale, essendo l'indicazione di 10.000 unità individuata semplicemente come un limite massimo;
- la lettera e) prevede la possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi. Trattandosi di concorsi per i reclutamenti nelle Forze armate, che avvengono esclusivamente nell'ambito dei volumi complessivi stabiliti,

¹ Cfr. l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 16 dicembre 2022, n. 196.



dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- **la lettera f)** prevede iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa. Trattandosi di rimodulare e reindirizzare la formazione specifica dei volontari in ferma triennale previsti dal nuovo modello nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, come previsto espressamente dallo stesso principio di delega, dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **la lettera g)** consente la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:
 - 1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;
 - 2) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni.

La revisione del Servizio sanitario militare prevista dal principio di delega è intesa a disegnare un nuovo modello di sanità militare, non solo rispondente alle esigenze delle Forze armate, ma aperto e idoneo all'impiego continuativo a favore della collettività nazionale, in supporto e a integrazione del Servizio sanitario nazionale. Tale disegno risponde all'esigenza pienamente comprovata dalla esperienza pandemica iniziata due anni orsono e ancora in atto, che ha richiesto l'impiego stabile e in "prima linea" di tutte le strutture sanitarie militari disponibili e del relativo personale. Ciò risulta anche dalle reiterate misure adottate nei diversi provvedimenti emergenziali, volte a convogliare risorse verso la Sanità militare per l'acquisizione di mezzi strumenti e presidi sanitari e ad incrementare le unità di personale militare medico e infermieristico e delle professioni sanitarie addirittura con tipologie di arruolamenti e ferme eccezionali precedentemente non contemplati dall'ordinamento militare. L'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali della Sanità militare, perché si orienti verso una più efficiente integrazione con il SSN, potrebbe realizzarsi attraverso differenti modalità progettuali in relazione al grado di condivisione ritenuto più rispondente alle organizzazioni della Difesa e della Sanità. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo attuativo, pertanto, dovrà essere previamente ricercato il modello di interazione più rispondente alle rispettive esigenze e dovranno, quindi, essere individuate le strutture e risorse della Difesa da impiegare a favore della collettività nazionale. Solo a valle della definizione del progetto sarà possibile delineare lo spettro degli interventi necessari e degli eventuali costi connessi. Tali interventi potranno consistere:

 - nella predisposizione di eventuali previsioni normative di natura ordinamentale per conformare l'organizzazione della Difesa alle specifiche esigenze e per creare le necessarie aree di interlocuzione e di coordinamento tra le strutture operative e di staff della Sanità militare e del SSN;
 - nella individuazione delle strutture e risorse esistenti, già nella disponibilità del Ministero della difesa, per il supporto al SSN, sia in un quadro di ordinaria integrazione sia in un contesto di intervento emergenziale, secondo appositi piani di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte ovvero piani di emergenza sanitaria graduati in relazione alla gravità della situazione contingente;
 - nel dotare, eventualmente, la Sanità militare di nuove strutture e nodi tecnologici necessari per assicurare l'impiego ottimale delle risorse a vantaggio della collettività nazionale. Tale tipologia di intervento potrà consistere in specifiche misure di potenziamento che saranno sostenute con le risorse a disposizione delle Amministrazioni interessate ovvero tramite finanziamenti *ad hoc*, che saranno eventualmente autorizzati in relazione agli obiettivi che di volta in volta saranno indicati nei piani di collaborazione/integrazione di breve, medio e lungo periodo.

Per quanto esposto, dall'attuazione del principio di delega in esame non derivano, di per sé, costi aggiuntivi, in quanto l'acquisizione di ulteriori risorse tecnologiche e la predisposizione di eventuali



infrastrutture sanitarie, qualora ritenute necessarie per la salute e l'assistenza sanitaria della collettività nazionale, saranno di volta in volta oggetto di finanziamento sulla base dei piani e dei progetti concertati e approvati dai dicasteri della Difesa e della Salute, previo coinvolgimento delle ulteriori realtà istituzionali interessate;

- **la lettera h)** consente l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato. Si tratta di una disposizione di semplificazione delle procedure già svolte dall'amministrazione in riferimento a ciascun concorso. Essa, pertanto, può essere attuata con le strutture e i mezzi, anche finanziari, disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalle disposizioni dell'**articolo 3** non conseguono nuovi o maggiori oneri a legislazione vigente, in quanto reca misure in materia di termini legislativi di carattere ordinamentale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Fracotto



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente disegno di legge consente al Governo di esercitare le deleghe legislative recate, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 15 della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [scadente il 27 novembre p.v.], che tecnicamente, ad oggi non è possibile esercitare, e dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h) della legge n. 119 del 2022, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, scadenti il prossimo 28 agosto 2023 nella considerazione che le disposizioni delegate relative all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui allo stesso articolo 9, comma 1, lettere a) e c) in materia di rimodulazione a 160.000 unità degli organici delle Forze armate, sono in corso di definizione e che, conseguentemente, risulta necessario rendere coerente e completa la revisione dello strumento militare nazionale mediante l'attuazione anche degli altri principi di delega.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento all'articolo 1 del presente disegno di legge:

- la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, nel rimuovere il menzionato divieto di associazione sindacale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare il diritto di libera organizzazione sindacale, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dettando norme sull'esercizio della libertà sindacale e conferendo la delega al Governo per il coordinamento normativo;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare contenente disposizioni sulla Rappresentanza militare.

Con riferimento all'articolo 2 del presente disegno di legge:

- la legge 5 agosto 2022, n. 119 recante Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare contenente disposizioni sulla Rappresentanza militare;

- **il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente provvedimento, composto di due articoli, è inteso all'articolo 1 a novellare l'articolo 9, comma 15 della legge 28 aprile 2022, n. 46.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d), della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

All'articolo 1 del provvedimento è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori della citata legge n. 46 del 2022 della legge n. 119 del 2022.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento è prevista all'articolo 2, comma 1, l'adozione di uno o più decreti legislativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente disegno di legge consente al Governo di esercitare le deleghe legislative recate, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 15 della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [scadente il 27 novembre p.v.], che tecnicamente, ad oggi non è possibile esercitare, e dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h) della legge n. 119 del 2022, in materia di revisione dello strumento militare nazionale, scadenti il prossimo 28 agosto 2023 nella considerazione che le disposizioni delegate relative all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui allo stesso articolo 9, comma 1, lettere a) e c) in materia di rimodulazione a 160.000 unità degli organici delle Forze armate, sono in corso di definizione e che, conseguentemente, risulta necessario rendere coerente e completa la revisione dello strumento militare nazionale mediante l'attuazione anche degli altri principi di delega.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'**articolo 1**, in particolare, ha lo scopo di estendere i termini della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante "*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*". La citata disposizione ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi, successivamente estesi a diciotto mesi (dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 16 dicembre 2022, n. 196), dalla data di entrata in vigore della legge [27 maggio 2022], un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente [comma 15]. Il decreto legislativo in parola è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 46 del 2022 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. La ulteriore proroga si rende necessaria giacché la delega in parola non può essere oggettivamente esercitata dal Governo entro il termine in atto stabilito [27 novembre p.v.], in quanto il neo costituito sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento e le prime associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, in grado di esprimere il parere sullo schema di provvedimento richiesto dall'articolo 9, in atto non esistono e saranno ragionevolmente riconosciute nel corso del primo quadrimestre del 2024. L'iter approvativo del decreto legislativo in questione non può quindi iniziare prima dell'avvenuto riconoscimento della rappresentatività. Peraltro, lo stesso procedimento di riconoscimento della rappresentatività risulta particolarmente complesso. Infatti, al 31 dicembre 2023, il Ministero della difesa procederà a valutare la consistenza associativa delle associazioni, rilevando attraverso i propri sistemi informatici i dati complessivi relativi alla deleghe per la riscossione del contributo sindacale, unitamente ai dati di forza effettiva complessiva delle singole Forze armate e delle

singole Forze di polizia a ordinamento militare. Successivamente (nel caso si accerti la presenza di associazioni che raggiungono il numero minimo di iscritti previsto dall'articolo 13 della legge n. 46 del 2022) tali dati, dopo le opportune verifiche interne e la validazione da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguire, il Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver sentito, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, adotterà il relativo decreto di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Ciò chiarito, l'iter approvativo del decreto delegato discendente dall'attuazione della delega di cui al citato articolo 9, comma 15, potrà proficuamente avviarsi solo a decorrere dalla data di adozione del citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dichiarativo della rappresentatività. In relazione a quanto precede, sussiste pertanto la necessità di estendere l'attuale termine per l'esercizio della delega in parola, prevedendo che il decreto legislativo discendente possa essere adottato entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge e cioè entro il 27 novembre 2024. Tale termine è stato individuato in maniera tale da lasciare il necessario margine di tempo, sia in caso di ritardi tecnici, sempre possibili in seno all'iter di riconoscimento della rappresentatività, sia per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'iter approvativo (oltre al concerto di tre diverse Amministrazioni, sono previsti i pareri del Consiglio di Stato, delle associazioni sindacali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) delle norme delegate, che potrebbe rivelarsi particolarmente complesso, nella considerazione che comunque si tratta di disciplinare, ancorché esclusivamente nell'alveo delle attività operative, le limitazioni all'esercizio della libertà sindacale.

L'articolo 2 è volto, invece, a rinnovare per ventiquattro mesi, le deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, relativamente ai principi e criteri direttivi ivi contenuti e non esercitati, di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* in quanto l'imminente scadenza del termine non consente di esercitare le citate restanti deleghe, in particolare quelle in materia di istituzione della riserva ausiliaria dello Stato [lettera *d)*] e di riforma della Sanità militare [lettera *g)*], la cui attuazione richiede ulteriori approfondimenti. L'intervento risulta di fondamentale importanza per il Ministero della difesa poiché consente di adottare provvedimenti di notevole rilevanza per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento [lettere *a)* e *c)*]. Il rinnovo della delega legislativa della quale si tratta si rende necessario in quanto, oltre alla considerevole complessità tecnica, i decreti legislativi in parola devono essere adottati all'esito di un *iter* particolarmente complesso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge di cui trattasi, prevede che le disposizioni delegate sono adottate su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il procedimento prevede l'acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d)*, *f)*, *g)*, e *h)* della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, nonché il "sentito" del Consiglio centrale di rappresentanza militare, per le sole materie di competenza. I decreti delegati sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di prorogare (articolo 1) e rinnovare (articolo 2)

l'efficacia delle disposizioni vigenti, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure (articolo 1) nonchè consentire di adottare provvedimenti di notevole rilevanza per la revisione dello strumento militare nazionale (articolo 2).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Nel caso di proroga di termini di leggi delega (ovvero rinnovo della delega) gli obiettivi specifici coincidono con quelli generali e solo successivamente all'approvazione del presente disegno di legge che potranno misurarsi gli indicatori specifici correlati ai decreti legislativi discendenti da entrambe le deleghe.

A titolo esemplificativo con riferimento al futuro decreto legislativo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), numero 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119, si segnala:

Obiettivo specifico: la possibilità per medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni.

Indicatore: numero di medici militari e personale militare delle professioni sanitarie che svolgono attività intramuraria dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo rispetto al numero del medesimo personale prima dell'intervento normativo.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

L'intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell'ordinamento militare, è stato promosso all'esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa primaria condotta all'interno dell'Amministrazione. Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di dare attuazione alle deleghe.

L' "opzione zero" non è perseguibile dal momento che l'intervento proposto costituisce il presupposto necessario per dare attuazione alle predette deleghe.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che la proroga/rinnovo delle disposizioni legislative che sono sede della materia, può avvenire solo mediante il presente provvedimento.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi, poiché, il provvedimento in esame è finanziariamente neutro giacché consiste una mera proroga.

Il provvedimento di cui trattasi non dispone nulla di nuovo rispetto a ciò che è già vigente e, pertanto, non ha effetti né negativi né positivi sulla finanza pubblica.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

La proroga di cui all'articolo 1 consente di garantire il più ampio esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare attraverso la successiva adozione dei provvedimenti attuativi della legge in parola. Il rinnovo della delega recato dall'articolo 2 consente di adottare provvedimenti di notevole rilevanza per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

Le disposizioni impattano positivamente sul personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del provvedimento.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni (di carattere settoriale) rivolte unicamente al personale militare.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'intervento di "proroga" può avvenire solo attraverso tale disposizione di carattere legislativo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

5.2 Monitoraggio

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni (lo Stato maggiore della difesa).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

Art. 2.

(Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi

di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d)*, *f)*, *g)* e *h)*, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al co-

dice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di termini legislativi)

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 4, le parole: « sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) all'articolo 27, il comma 3 è abrogato.

